

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

NEGLI ATTI NOTARILI

Spazio a confessioni stragiudiziali

a pag. **V**

Sentenza della Cassazione sovverte il giudizio della Corte d'appello di Palermo

Confessione stragiudiziale ok

Dichiarazione valida se contenuta in un atto **notarile**

DI DOMENICO CHIOFALO

La confessione stragiudiziale contenuta in un atto **notarile** è valida. Lo ribadisce la Corte di cassazione con la sentenza del 19 maggio 2017 n. 12683. La Suprema corte sovverte il giudizio della Corte d'appello di Palermo che attribuendo natura processuale di istruzione preventiva agli atti contenenti tali confessioni (nella specie si trattava di dichiarazioni relative a precedenti donazioni indirette ricevute dai propri genitori) li aveva ritenuti nulli, sanzionando il **notaio** che li aveva ricevuti.

La dichiarazione confessoria stragiudiziale è espressamente consentita dall'art. 2735 c.c., ha natura sostanziale e mantiene tale natura anche a seguito dell'autentica da parte del pubblico ufficiale che non compie alcuna verifica sul contenuto della dichiarazione: la valutazione e l'apprezzamento sono rimesse comunque al giudice.

La Cassazione, però, non va fino in fondo nel ragionamento e si è persa probabilmente una buona occasione per legittimare definitivamente un principio che la dottrina più recente afferma ormai con decisione: l'ammissibilità dei verbali di constatazione e di dichiarazioni testimoniali da parte del notaio, in virtù della competenza generale attribuita dall'art. 1 della legge notarile. Secondo l'impostazione tradizionale (avallata anche da parte della giurisprudenza ormai risalen-

te) sarebbe vietato al **notaio** di stipulare atti di constatazione e in genere atti consistenti in una vera e propria istruzione preventiva, finalizzata alla preconstituzione di prove da utilizzarsi in un giudizio, in quanto si tratterebbe di attività processuale da svolgersi secondo precise regole e sotto la direzione del giudice: secondo questa ricostruzione, saremmo addirittura di fronte all'«usurpazione di funzioni giudiziarie». In realtà, questi atti **notarili** non integrano una prova testimoniale in senso proprio ma potrebbero costituire delle prove c.d. atipiche con la valenza di indizio o argomento di prova liberamente valutabili dal giudice che resta l'assoluto e indiscusso padrone del processo. Gli stessi verbali di constatazione (basti pensare ad un inventario relativo ad un'abitazione che ha subito dei danni in modo da «fotografare» la situazione in un determinato momento) possono svolgere un'importante funzione deflativa del contenzioso, così come del resto già accade in altri ordinamenti (quali, in particolare, la Spagna), in ossequio alla cd. funzione antiprocedurale da sempre riconosciuta al **notaio** nel nostro ordinamento.

